

PARTECIPAZIONI DELLE PA: AL VIA CENSIMENTO E RILEVAZIONE DELLA REVISIONE PERIODICA PER L'ANNO 2024

11/03/2026 Roma

La Corte dei conti comunica che a partire dal **10 marzo e fino al 19 giugno 2026** resterà attivo l'applicativo "Partecipazioni" per l'acquisizione dei provvedimenti di **"revisione periodica" delle partecipazioni societarie** (art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - TUSP) e del **"censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti"** (art. 17, commi 3 e 4, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) riferiti alla data del 31/12/2024.

Le amministrazioni pubbliche, indicate all'art. 2 del d.lgs. n. 175 del 2016, devono comunicare attraverso accesso al **nuovo Portale dei servizi del Dipartimento del Tesoro e dell'Economia** <https://portaleservizi.mef.gov.it>.

- i dati relativi al provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2024, il cui termine di adozione è fissato al 31/12/2025, nonché quelli concernenti la relazione, approvata entro il 31/12/2025, sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione (art. 20, commi 1, 2 e 4, del TUSP);
- le informazioni sulle partecipazioni detenute al 31/12/2024 in società e in soggetti di forma non societaria e sui rappresentanti in organi di governo di società e altri organismi (art. 17, commi 3 e 4, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014).

Si ricorda l'**obbligatorietà della comunicazione** dei richiamati adempimenti, **da inoltre**, alla Struttura per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio di cui all'art. 15 del TUSP, **esclusivamente attraverso l'applicativo "Partecipazioni"**. Gli enti, **anche in assenza di elementi**, devono trasmettere **la dichiarazione attestante la non detenzione di partecipazioni in società**.

Sul portale sono disponibili le istruzioni per la compilazione e il manuale operativo, elaborati dal MEF d'intesa con la Corte dei conti.

Si precisa, altresì, che le amministrazioni pubbliche dovranno, comunque, **trasmettere, ai sensi dell'art. 20, co. 3 del TUSP, alla competente Sezione di controllo**, i provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2024 secondo le modalità di seguito descritte:

- le amministrazioni accreditate sull'applicativo Con.Te (Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni) devono trasmettere i provvedimenti esclusivamente tramite le funzionalità dello stesso applicativo, già utilizzate per la trasmissione dei documenti istruttori;

- le amministrazioni e gli enti non accreditati sull'applicativo Con.Te (camere di commercio, università, unioni di comuni, comunità montane, consorzi, ecc.) devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo intestato alla Sezione di controllo territorialmente competente, reperibile sul sito istituzionale della Corte dei conti, o altra modalità concordata con la Sezione;

- gli enti sottoposti al controllo della Sezione controllo enti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo: sezione.controllo.enti@corteconticert.it;

- le amministrazioni dello Stato e gli enti nazionali sottoposti al controllo delle Sezioni riunite in sede di controllo devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo: sezioni.riunite.in.sede.di.controllo@corteconticert.it;

- gli ordini e i consigli professionali territoriali possono procedere al solo inserimento dei provvedimenti e dei dati sopra indicati nel Portale Partecipazioni del Tesoro, salvo eventuali successive istanze istruttorie da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo.

Per ulteriori informazioni: <https://portaleservizi.mef.gov.it>.